



N° PAP-02631-2022

Il presente atto viene affisso all'Albo
Pretorio on-line
dal 08/06/2022 al 23/06/2022

L'incaricato della pubblicazione
ANTONIO PETROZZIELLO

Comune di Avellino

ORDINANZA DIRIGENZIALE N°: 265/2022

N. Protocollo: 45915/2022 del 08/06/2022

Settore / Ufficio: POLIZIA MUNICIPALE

Oggetto: Divieti sosta centro storico

Il Dirigente

**COMUNE DI AVELLINO
COMANDO DI POLIZIA MUNICIPALE**

Ord. Dir. n. 265 /R.O.

Avellino, lì 08/06/2022

IL DIRIGENTE

VISTE la deliberazione di G.C. n. 89 dell'08/05/2020 e la deliberazione di C.C. n. 12 del 20/05/2020 a sostegno delle attività commerciali;

VISTA le deliberazioni di G.C. n. 287 del 31.12.2020, n. 24 del 29.01.2021, n. 85 del 28 aprile 2021, n. 205 del 06.10.2021 e n. 302 del 23.12.2022, con la quali veniva stabilito di prorogare fino al 31 marzo 2022 i termini per l'attuazione di quanto stabilito con la delibera di G.C. n. 89/2020 come modificata ed integrata con le successive deliberazioni in merito all'esenzione di pagamento della tassa sull'occupazione degli spazi ed aree pubbliche per le nuove occupazioni e per gli ampliamenti di quelle preesistenti, mediante l'utilizzo di dehors di tipo 1 e 2 nonché di confermare le prescrizioni tecniche per l'installazione di dette strutture e le procedure per il rilascio delle relative autorizzazioni fissate con il suindicato atto deliberativo;

VISTA la Legge n. 15 del 25.02.2022, di conversione del D.L. n. 228/2021 "Milleproroghe", che prevede una proroga fino al 30 giugno 2022 delle semplificazioni delle procedure autorizzative per l'occupazione del suolo pubblico finalizzata all'installazione dei dehors e simili;

VISTO la comunicazione prot. n. 28248 del 31 marzo 2022 del Dirigente del Servizio Strategico SUED nella quale si precisa che *le autorizzazioni per l'occupazione temporanea del suolo pubblico con elementi di arredo urbano "Dehors di tipo 1 e 2" già rilasciate si intendono prorogate fino alla data del 30 giugno 2022;*

VISTA la Legge n. 51 del 20 maggio 2022, di conversione con modificazioni del D.L. n. 21 del marzo 2022, che all'art. 22 quater, ha ulteriormente prorogato al 30 settembre 2022 le semplificazioni delle procedure autorizzative per l'occupazione di suolo pubblico finalizzata all'installazione dei dehors e simili nonché la comunicazione prot. n. 43112/2022 in data 27 maggio 2022 del Dirigente del SUED con la quale si precisa che le autorizzazioni in oggetto sono quindi prorogate al 30 settembre 2022;

VISTA la Deliberazione di G.C. n. 65/2022 del 31 marzo 2022 "*Istituzione dell'area pedonale del centro Storico*" che ha istituito la Z.T.L. nel periodo giugno/settembre dalle ore 20:00 alle ore 01:00, prevedendo altresì la completa pedonalizzazione della Via Chiesa Conservatorio;

VISTE le autorizzazioni con le quali veniva concessa l'occupazione temporanea di suolo pubblico alla condizione che **"gli arredi siano collocati nei giorni di chiusura al traffico in modo da lasciare libero uno spazio carrabile di almeno metri 2,50"**;

CONSIDERATO che per motivi di sicurezza e per la salvaguardia della pubblica e privata incolumità si rende necessario adottare gli opportuni provvedimenti per la disciplina della sosta e della circolazione nell'area interessata;

VISTI: gli artt. 5-6-7-143-157 del vigente Codice della Strada approvato con D.L. 30/04/1992 n. 285;

VISTI: il Regolamento di Esecuzione e Attuazione del vigente Codice della Strada D.P.R. 16/12/1992 n. 495 e ss. mm. ii.;

VISTO il D. L.vo n. 267/2000 e ss.mm.ii.;

ORDINA

per quanto in premessa riportato:

v dalle ore 20.00 alle ore 01.00 del giorno successivo tutti i giorni della settimana nel periodo compreso tra l'8 giugno 2022 ed il 30 settembre 2022:

1. il divieto di sosta con rimozione coatta, escluso autorizzati, in Via Del Gaizo, Via Duomo, Via San Francesco Saverio, Via Oblate, Corso Umberto I nel tratto compreso tra Via Sant'Antonio Abate e Piazza Amendola, Via Luigi Amabile nel tratto compreso tra Piazza Amendola e Via Trinità;

DISPONE

- che la presente ordinanza sia esecutiva ed abbia validità solo ed esclusivamente nel rispetto delle prescrizioni previste ed eventualmente impartite dai competenti uffici, nonché delle disposizioni statali e regionali emanate in materia di emergenza epidemiologica da COVID-19, perdendo immediatamente ogni efficacia laddove tale normativa non consenta attività di somministrazione all'aperto;

- che la sede stradale sia lasciata completamente libera da ogni ingombro di cose e/o persone per la larghezza di almeno mt. 2.50 (come indicato nell'autorizzazione all'occupazione del suolo pubblico) per la eventuale circolazione dei mezzi di soccorso e delle forze dell'ordine e che non sia, in ogni caso, impedito l'accesso ad autorimesse ed abitazioni, con revoca immediata dell'autorizzazione in caso di mancato rispetto della presente prescrizione;

- All'A.C.S. l'attuazione del dispositivo con l'apposizione della prescritta segnaletica stradale conforme a quanto disposto dal Titolo II del D.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495, con obbligo di apposizione della necessaria segnaletica provvisoria di preavviso, obbligo, deviazione e transennamento, il tutto nel rispetto della normativa vigente;

- agli appartenenti al Corpo di Polizia Municipale e della forza pubblica, per quanto di rispettiva competenza, l'esecuzione e la vigilanza in ordine all'attuazione della presente ordinanza;

- la presente disposizione, sia resa pubblica mediante affissione all'Albo pretorio del Comune e diffusione attraverso gli organi di informazione oltreché sul sito dell'Ente medesimo e che sia esecutiva immediatamente;

- **la revoca di ogni altra precedente disposizione in materia.**

AVVISA

-che, come previsto dall'art. 3 comma 4 legge n° 241/90 e ss. mm. ii., avverso il presente provvedimento, può essere proposto ricorso al T.A.R. della Campania oppure in via alternativa, Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, da proporre entro i termini di legge.

Avellino, 08/06/2022

Il Dirigente
MICHELE ARVONIO

(Firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3 del D.lgs. n. 39/1993)



**COMUNE DI AVELLINO
COMANDO DI POLIZIA MUNICIPALE**

Ord. Dir. n. 265 /R.O.

Avellino, lì 08/06/2022

IL DIRIGENTE

VISTE la deliberazione di G.C. n. 89 dell'08/05/2020 e la deliberazione di C.C. n. 12 del 20/05/2020 a sostegno delle attività commerciali;

VISTA le deliberazioni di G.C. n. 287 del 31.12.2020, n. 24 del 29.01.2021, n. 85 del 28 aprile 2021, n. 205 del 06.10.2021 e n. 302 del 23.12.2022, con la quali veniva stabilito di prorogare fino al 31 marzo 2022 i termini per l'attuazione di quanto stabilito con la delibera di G.C. n. 89/2020 come modificata ed integrata con le successive deliberazioni in merito all'esenzione di pagamento della tassa sull'occupazione degli spazi ed aree pubbliche per le nuove occupazioni e per gli ampliamenti di quelle preesistenti, mediante l'utilizzo di dehors di tipo 1 e 2 nonché di confermare le prescrizioni tecniche per l'installazione di dette strutture e le procedure per il rilascio delle relative autorizzazioni fissate con il suddetto atto deliberativo;

VISTA la Legge n. 15 del 25.02.2022, di conversione del D.L. n. 228/2021 "*Milleproroghe*", che prevede una proroga fino al 30 giugno 2022 delle semplificazioni delle procedure autorizzative per l'occupazione del suolo pubblico finalizzata all'installazione dei dehors e simili;

VISTO la comunicazione prot. n. 28248 del 31 marzo 2022 del Dirigente del Servizio Strategico SUED nella quale si precisa che *le autorizzazioni per l'occupazione temporanea del suolo pubblico con elementi di arredo urbano "Dehors di tipo 1 e 2" già rilasciate si intendono prorogate fino alla data del 30 giugno 2022;*

VISTA la Legge n. 51 del 20 maggio 2022, di conversione con modificazioni del D.L. n. 21 del marzo 2022, che all'art. 22 quater, ha ulteriormente prorogato al 30 settembre 2022 le semplificazioni delle procedure autorizzative per l'occupazione di suolo pubblico finalizzata all'installazione dei dehors e simili nonché la comunicazione prot. n. 43112/2022 in data 27 maggio 2022 del Dirigente del SUED con la quale si precisa che le autorizzazioni in oggetto sono quindi prorogate al 30 settembre 2022;

VISTA la Deliberazione di G.C. n. 65/2022 del 31 marzo 2022 "*Istituzione dell'area pedonale del centro Storico*" che ha istituito la Z.T.L. nel periodo giugno/settembre dalle ore 20:00 alle ore 01:00, prevedendo altresì la completa pedonalizzazione della Via Chiesa Conservatorio;

VISTE le autorizzazioni con le quali veniva concessa l'occupazione temporanea di suolo pubblico alla condizione che "*gli arredi siano collocati nei giorni di chiusura al traffico in modo da lasciare libero uno spazio carrabile di almeno metri 2,50*";

CONSIDERATO che per motivi di sicurezza e per la salvaguardia della pubblica e privata incolumità si rende necessario adottare gli opportuni provvedimenti per la disciplina della sosta e della circolazione nell'area interessata;

VISTI: gli artt. 5-6-7-143-157 del vigente Codice della Strada approvato con D.L. 30/04/1992 n. 285;

VISTI: il Regolamento di Esecuzione e Attuazione del vigente Codice della Strada D.P.R 16/12/1992 n. 495 e ss. mm. ii.;

VISTO il D. L.vo n. 267/2000 e ss.mm.ii.;

ORDINA

per quanto in premessa riportato:

❖ dalle ore 20.00 alle ore 01.00 del giorno successivo tutti i giorni della settimana nel periodo compreso tra l'8 giugno 2022 ed il 30 settembre 2022:

1. il divieto di sosta con rimozione coatta, escluso autorizzati, in Via Del Gaizo, Via Duomo, Via San Francesco Saverio, Via Oblate, Corso Umberto I nel tratto compreso tra Via Sant'Antonio Abate e Piazza Amendola, Via Luigi Amabile nel tratto compreso tra Piazza Amendola e Via Trinità;

DISPONE

- che la presente ordinanza sia esecutiva ed abbia validità solo ed esclusivamente nel rispetto delle prescrizioni previste ed eventualmente impartite dai competenti uffici, nonché delle disposizioni statali e regionali emanate in materia di emergenza epidemiologica da COVID-19, perdendo immediatamente ogni efficacia laddove tale normativa non consenta attività di somministrazione all'aperto;

- che la sede stradale sia lasciata completamente libera da ogni ingombro di cose e/o persone per la larghezza di almeno mt. 2.50 (come indicato nell'autorizzazione all'occupazione del suolo pubblico) per la eventuale circolazione dei mezzi di soccorso e delle forze dell'ordine e che non sia, in ogni caso, impedito l'accesso ad autorimesse ed abitazioni, con revoca immediata dell'autorizzazione in caso di mancato rispetto della presente prescrizione;

- All'A.C.S. l'attuazione del dispositivo con l'apposizione della prescritta segnaletica stradale conforme a quanto disposto dal Titolo II del D.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495, con obbligo di apposizione della necessaria segnaletica provvisoria di preavviso, obbligo, deviazione e transennamento, il tutto nel rispetto della normativa vigente;

- agli appartenenti al Corpo di Polizia Municipale e della forza pubblica, per quanto di rispettiva competenza, l'esecuzione e la vigilanza in ordine all'attuazione della presente ordinanza;

- la presente disposizione, sia resa pubblica mediante affissione all'Albo pretorio del Comune e diffusione attraverso gli organi di informazione oltreché sul sito dell'Ente medesimo e che sia esecutiva immediatamente;

- la revoca di ogni altra precedente disposizione in materia.

AVVISA

-che, come previsto dall'art. 3 comma 4 legge n° 241/90 e ss. mm. ii., avverso il presente provvedimento, può essere proposto ricorso al T.A.R. della Campania oppure in via alternativa, Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, da proporre entro i termini di legge.

*Il Vice Comandante
Ten. Col. Domenico Sullo*

